

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1620 del 08/07/2024

Seduta Num. 29

Questo lunedì 08 **del mese di** Luglio
dell' anno 2024 **si è riunita in** Viale A. Moro 52 - In modalità mista
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Priolo Irene	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Lori Barbara	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Salomoni Paola	Assessore
10) Taruffi Igor	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2024/1392 del 19/06/2024

Struttura proponente: SETTORE GOVERNO E QUALITÀ DEL TERRITORIO
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA,
POLITICHE ABITATIVE, PARCHI E FORESTAZIONE, PARI OPPORTUNITÀ,
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO

Oggetto: FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI
CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. N. 24/2001 E SS.MM.II. - CRITERI DI
GESTIONE DELL'ANNO 2024 - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO
TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA E AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO
AGLI STUDI SUPERIORI EX ARTICOLO 15 LEGGE 241/1990 E SS.MM.II.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Giulia Angelelli

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Legge n. 431 del 9/12/1998, ed in particolare l'art. 11, che ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- la Legge Regionale n. 24 del 8/8/2001, ed in particolare gli artt. 38 e 39 che hanno istituito il Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione;
- la propria deliberazione n. 1150 del 11/7/2022 "FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. N. 24/2001 E SS.MM.II. - CRITERI DI GESTIONE DELL'ANNO 2022" che ha disciplinato il Fondo regionale nell'anno 2022;

Dato atto che negli anni 2023 e 2024 il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998 non è stato finanziato;

Preso atto che, dal rendiconto effettuato del Bando 2022, risulta un quadro molto eterogeneo relativamente al soddisfacimento delle domande presenti nelle graduatorie distrettuali, in particolare:

- otto distretti hanno graduatorie esaurite;
- un distretto non ha ancora trasmesso dati relativamente alla gestione delle domande;
- gli altri distretti presentano graduatorie con percentuali di soddisfazione delle domande di contributo significativamente tra loro molto diverse (dal 41% all'86% sul totale delle domande accolte), anche in ragione dell'integrazione della disponibilità finanziaria con risorse comunali;

Dato atto che sul bilancio regionale è disponibile uno stanziamento di € 10.000.000,00, in conformità ai principi di cui al D.lgs. n. 118/2011, sul capitolo U32038 "CONTRIBUTI PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - FONDO REGIONALE (ART. 38, pagina 3 di 17 L.R. 8 AGOSTO 2001, N.24)" - Mezzi regionali del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, anno di previsione 2024, che presenta la necessaria disponibilità;

Considerato che:

- in tutta la Regione permangono situazioni di difficoltà economica che coinvolgono numerose famiglie e che tali difficoltà rendono sempre più difficile reperire alloggi in locazione nel mercato privato e adempiere all'obbligo di corrispondere il canone di locazione;

- nelle località più centrali, lo squilibrio esistente tra domanda ed offerta ha portato i canoni di affitto a toccare i livelli più alti di sempre;

- appare urgente concorrere con politiche pubbliche ad agevolare l'accesso e il mantenimento dell'abitazione in locazione da parte dei nuclei familiari economicamente più fragili;

- tenendo conto della scarsità delle risorse, è necessario individuare criteri per indirizzare i contributi per l'affitto a nuclei beneficiari in situazione di maggiore bisogno;

Richiamati gli artt. 38 e 39 della Legge Regionale n. 24/2001 che disciplinano la materia relativa al Fondo regionale per il sostegno alla locazione, e demandano ad un provvedimento della Giunta regionale la definizione dei criteri di riparto delle risorse fra i Distretti sociosanitari e le modalità di funzionamento del Fondo;

Ritenuto dunque necessario definire tali criteri di riparto delle risorse nonché le modalità di funzionamento del Fondo regionale per il sostegno alla locazione, sentiti i Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative di cui all'art. 5 della LR n. 2472001 e le Organizzazioni sindacali;

Dato atto che sono state svolte consultazioni con i Tavoli territoriali di concertazione delle Politiche abitative e con le Organizzazioni sindacali al fine di definire i criteri generali del nuovo Bando Affitto 2024;

Ritenuto altresì, in continuità con la modalità di gestione delle risorse utilizzate negli anni passati, di individuare come beneficiari dei finanziamenti stanziati sul Fondo regionale i Comuni e le Unioni di Comuni alle quali alcuni Comuni hanno conferito la funzione in materia di Politiche abitative capofila dei Distretti di cui all'Allegato B, "Enti gestori";

Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dagli artt. 38 e 39 della LR n. 24/2001 e di definire i seguenti principali criteri di concessione dei contributi per la locazione così come meglio dettagliati nell'Allegato A al fine di destinare le risorse regionali alle situazioni di maggior bisogno:

- il valore ISEE per l'accesso ai contributi per l'affitto è fissato a livello regionale pari a euro 8.000; i Distretti sociosanitari, in base alle specificità locali, possono diminuire tale valore soglia di una percentuale fino ad un massimo del 20%;
- sono ammessi al contributo i nuclei familiari in possesso di un contratto di affitto in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito lordo Irpef complessivo del nucleo ISEE sia maggiore del 25%;
- è individuato tra le cause di esclusione dal contributo il cumulo di benefici per il sostegno all'affitto ricevuto nel corso dell'anno 2024, ovvero il requisito del possesso di un diritto reale su immobili ad uso abitativo localizzati nel territorio regionale;

- il contributo concedibile sarà calcolato secondo i seguenti due scaglioni che tengono conto del progressivo peso (incidenza) che ricopre il canone rispetto al reddito del nucleo familiare; il contributo conseguentemente sarà assegnato scorrendo una graduatoria distrettuale in ordine decrescente di incidenza del canone di locazione annuo sul reddito lordo Irpef complessivo del nucleo ISEE;

Incidenza canone di locazione annuo/reddito lordo Irpef complessivo del nucleo ISEE	Contributo
Dal 25% e fino al 40% compresi	20% del canone annuo per un massimo di € 1.500,00
Oltre il 40%	25% del canone annuo per un massimo di € 2.000,00

Ritenuto di ripartire le risorse del Fondo regionale per l'anno 2024 tra Distretti sociosanitari tenendo in considerazione il numero di domande trasmesse nel Distretto con la precisazione che, in ragione della possibilità assegnata al Distretto di ridurre la soglia massima di ISEE fissata a livello regionale, il riparto delle risorse tra i Distretti sarà condotto utilizzando il numero di domande trasmesse nel Distretto sociosanitario che ricadono nella soglia ISEE ottenuta dall'intersezione delle soglie di tutti Distretti ("minimo comun denominatore") senza sfavorire nessun Distretto rispetto alla scelta adottata;

Dato atto che il Distretto Città di Bologna, con nota Prot. n. 04/07/2024.0729488.E ha espresso l'insostenibilità economica di dare operatività alla piattaforma comunale dedicata a tale servizio, e ha richiesto di poter procedere allo scorrimento della graduatoria Bando Affitto 2022;

Ritenuto di accogliere tale motivata richiesta e di assegnare risorse pari a euro 1.228.000,00 al Distretto Città di Bologna per lo scorrimento della graduatoria Bando Affitto 2022, precisando che le risorse sono state quantificate in ragione dei due seguenti parametri:

- media del rapporto delle risorse concesse al Distretto Città di Bologna rispetto al totale delle risorse regionali degli ultimi tre Bandi Affitto (peso 40%);
- percentuale di nuclei familiari residenti nel Comune di Bologna rispetto al totale dei nuclei familiari residenti nella Regione Emilia-Romagna al 01/01/2024 (peso 60%);

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 667 del 04/05/2022, che ha disciplinato la collaborazione istituzionale, mediante Accordo ex art. 15 della L n. 241/90, tra la Regione Emilia-Romagna e l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO) avente ad oggetto la realizzazione della Piattaforma regionale, da utilizzare per l'invio delle domande di concessione del contributo per l'affitto da parte dei cittadini;

Considerato che, alla luce della positiva esperienza di collaborazione, nell'ambito del Bando Affitto 2022, tra la Regione Emilia-Romagna ed ER.GO, è opportuno proseguire la collaborazione coerentemente con i rispettivi fini istituzionali approvando un nuovo accordo di collaborazione che non comporta alcun onere finanziario per la Regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto l'integrazione dei dati sulla piattaforma regionale nella fase di acquisizione delle domande presentate dai cittadini di concessione del contributo per il nuovo Bando Affitto 2024;

Ritenuto dunque di approvare un nuovo schema di "Accordo di collaborazione ex art. 15 L n. 241/90 per l'attuazione delle politiche sociali finanziabili con il Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione" tra Regione ed ER.GO con validità dalla data di sottoscrizione fino al completamento di tutte le procedure attinenti al Bando Affitto 2024, di cui all'Allegato C) alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Rilevati altresì l'opportunità, in ordine al trattamento dei dati personali ed al ruolo del Responsabile del trattamento di cui al Regolamento UE) 2016/679 (GDPR), di procedere all'approvazione dello schema di "Accordo per il trattamento dei dati personali" per la designazione del Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679, nella formulazione di cui all'Allegato D) al presente atto, in quanto la designazione del responsabile del trattamento, quale atto di natura negoziale, costituisce allegato parte integrante delle convenzioni/accordi di collaborazione per la conservazione di documenti informatici di che trattasi;

Dato atto che alla sottoscrizione sia dell'Accordo di collaborazione con ER.GO, sia dell'"Accordo per il trattamento dei dati personali" provvederà, per la Regione, in attuazione della normativa vigente, il Direttore Generale Cura del territorio e dell'ambiente, apportando modifiche non sostanziali che si rendessero eventualmente necessarie;

Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa e contabile:

- la l.r. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s. m.;
- la d.g.r. del 29 dicembre 2008 n.2416 "INDIRIZZI IN ORDINE ALLE RELAZIONI ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI TRA LE STRUTTURE E SULL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA 999/2008. ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLA DELIBERA 450/2007", per quanto applicabile;
- la d.g.r. n. 468 del 10/04/2017 ad oggetto "*Il Sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna*";
- la d.g.r. 7 marzo 2022, n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative:

riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale", la quale modifica l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituisce i Settori a decorrere del 01/04/2022;

- la d.g.r. 21 marzo 2022, n. 426 "RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE A SEGUITO DEL NUOVO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AI DIRETTORI GENERALI E AI DIRETTORI DI AGENZIA";
- la d.g.r. 22 dicembre 2023, n. 2317 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024";
- la determinazione 17 luglio 2023, n. 15548 "MODIFICA ASSETTO ORGANIZZATIVO AREE DI LAVORO DIRIGENZIALI.DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE";
- la determinazione 26 settembre 2023, n. 20137 "CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE PRESSO LA DIREZIONE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE";
- la determinazione del 9 ottobre 2023 n. 20891 "NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO PRESSO L' AREA POLITICHE PER L'ABITARE";
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.";
- la d.g.r. 29 gennaio 2024 n. 157 "PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITÀ E DELL'ORGANIZZAZIONE 2024-2026. APPROVAZIONE";
- la determinazione 9 febbraio 2022, n. 2335 "DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTERPRETATIVI DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N.33 DEL 2013. ANNO 2022";
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss. mm. ii.;
- la l.r. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n.31 e 27 marzo 1972, n.4", per quanto applicabile;
- la L.R. n. 18 del 28 dicembre 2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (legge di stabilità regionale 2024)", pubblicata sul B.U.R.E.R.T. del 28 dicembre 2023 n. 365;
- la L.R. n. 19 del 28 dicembre 2023 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026", pubblicata sul B.U.R.E.R.T. del 28 dicembre 2023 n. 366;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2291 del 22 dicembre 2023 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 831 del 14/05/2024: "APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RECANTE "PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2024-2026";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore regionale competente per materia;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, in attuazione alle disposizioni degli artt. 38 e 39 della Legge Regionale n. 24/2001 in merito al Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione, per l'anno 2024, i criteri di ripartizione delle risorse regionali tra i Distretti sociosanitari e le regole per l'accesso ai contributi e per la gestione del Fondo regionale come definiti nell'Allegato A "Disposizioni per il funzionamento del Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39, della LR n. 24/2001 - anno 2024 (Bando Affitto 2024)", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che le risorse destinate al Fondo regionale ammontano a euro 10.000.000,00 stanziato, in conformità ai principi di cui al Dlgs n. 118/2011, sul capitolo n. U32038 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, anno di previsione 2024;
4. di stabilire che i contributi del Fondo regionale per l'anno 2024 saranno concessi agli Enti gestori dei Distretti sociosanitari ovvero ai Comuni ed alle Unioni di Comuni di cui all'Allegato B "Enti gestori Bando Affitto 2024", parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
5. di stabilire che il Distretto Città di Bologna, in ragione delle motivazioni espresse in premessa, possa procedere allo scorrimento della graduatoria Bando Affitto 2022 con risorse regionali pari a euro 1.228.000,00;
6. di dare mandato al Dirigente dell'Area regionale competente per materia la definizione di eventuali ulteriori specificazioni tecniche ed operative nonché la correzione di eventuali errori materiali che si rendessero necessari senza incidere sui contenuti discrezionali del presente atto;
7. di stabilire che sia messo a disposizione sul sito web regionale Politiche per l'Abitare il Bando - tipo per

- l'adozione del Bando Affitto 2024 da parte dei Comune e delle Unioni di Comuni;
8. di approvare lo schema di "Accordo di collaborazione ex articolo 15 Legge 241/90 per l'attuazione delle politiche sociali finanziabili con il Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione", tra Regione Emilia-Romagna e Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO) avente ad oggetto l'integrazione dei dati sulla piattaforma regionale nella fase di acquisizione delle domande presentate dai cittadini di concessione del contributo per il nuovo Bando Affitto 2024 di cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, accordo che non comporta alcun onere finanziario per Regione Emilia-Romagna;
 9. di approvare lo schema di "Accordo per il trattamento dei dati personali" con il quale le parti regoleranno i trattamenti di dati personali necessari e conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione di cui al precedente punto 8, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 del GDPR, nella formulazione di cui all'Allegato D del presente atto, quale parte integrante del medesimo e che costituirà allegato sostanziale allo schema di Accordo di collaborazione;
 10. di dare mandato al Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, in applicazione della propria deliberazione n. 2317 del 2023, alla sottoscrizione degli atti di cui ai precedenti punti 8 e 9, nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990, autorizzandolo ad apportare le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
 11. di provvedere agli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti ai sensi dell'art. 26, comma 1 e dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nonché alle ulteriori pubblicazioni previste dall'art. 7 bis, comma 3) del medesimo decreto legislativo, secondo quanto previsto nel PIAO 2024-2026e nella direttiva di indirizzi interpretativi;
 12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Disposizioni per il funzionamento del Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39, della LR n. 24/2001 – anno 2024 (Bando Affitto 2024)

1) Finalità

Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (da ora in avanti Fondo regionale) è finalizzato al sostegno dei nuclei familiari economicamente più fragili nel pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato.

Le risorse del Fondo regionale sono destinate agli Enti gestori dei Distretti sociosanitari ovvero ai Comuni capofila ed alle Unioni di Comuni di cui all'Allegato B "Enti gestori Bando Affitto 2024" per concedere contributi ai cittadini nel rispetto delle presenti disposizioni.

Le presenti disposizioni contengono criteri, termini e regole per la definizione dei Bandi Affitto 2024 alla scala locale e per la loro gestione.

2) Enti gestori del Bando

La gestione dei Bandi, delle risorse e dell'istruttoria delle domande di contributo avviene nell'ambito sovracomunale dei Distretti sociosanitari.

Gli Enti gestori del Bando sono i Comuni e le Unioni di Comuni capofila di Distretto sociosanitario di cui all'Allegato B della presente deliberazione, da ora in avanti denominati "Enti gestori".

Gli Enti gestori, in accordo con tutti i Comuni del Distretto sociosanitario, definiscono nel dettaglio le proprie modalità di gestione e le regole organizzative per rispondere alle domande di contributo di cui al Bando Affitto 2024.

A tal fine tutti i Comuni o Unioni di Comuni appartenenti al Distretto sociosanitario approvano il Bando alla scala locale con le indicazioni delle scelte specifiche definite a livello di Distretto.

3) Risorse del Fondo regionale

Le risorse del Fondo regionale utilizzabili per finanziare le domande di contributo ammontano ad euro 10.000.000 disponibili nel bilancio regionale dell'anno 2024, a cui sono sottratte le risorse di cui al successivo paragrafo 4.3 assegnate al Distretto Città di Bologna.

I Comuni e le Unioni di Comuni possono concorrere con risorse proprie al cofinanziamento del Fondo regionale. Le eventuali economie derivanti dalle risorse concesse negli anni passati a favore degli Enti gestori possono essere utilizzate per finanziare le domande del presente Bando.

Eventuali ulteriori risorse regionali potranno essere impiegate per incrementare le disponibilità destinate al Fondo regionale destinato al Bando Affitto 2024.

4) Criteri di riparto delle risorse tra Distretti sociosanitari

4.1) Il **valore ISEE per l'accesso ai contributi** per l'affitto è fissato a livello regionale pari a euro 8.000. I Distretti sociosanitari, in base alle specificità locali, possono diminuire tale valore soglia di una percentuale fino ad un massimo del 20%. In caso di diminuzione del valore soglia ISEE, tutti i Comuni o Unioni di Comuni appartenenti al Distretto sociosanitario devono definire la stessa percentuale di riduzione e quindi assumere lo stesso nuovo limite ISEE per l'accesso ai contributi.

Percentuali di riduzioni superiori al 20% rispetto al valore ISEE fissato a livello regionale sono causa di esclusione del Distretto dal computo delle domande ai fini del riparto delle risorse.

4.2) Per effettuare il riparto delle risorse di cui sopra si terrà conto del **numero di domande trasmesse ai Comuni** dei Distretti sociosanitari attraverso la Piattaforma regionale (di cui al paragrafo "Piattaforma regionale") entro il termine di chiusura del Bando (di cui al paragrafo "Direttive e termini per i Bandi comunali").

Ai fini del riparto non saranno conteggiate le seguenti domande pervenute:

- domande multiple, cioè domande presentate più volte con il medesimo codice fiscale;
- domande provenienti da codici fiscali appartenenti al medesimo nucleo ISEE;
- domande con ISEE superiore al valore massimo regionale fissato per l'accesso al contributo così come eventualmente ridotto dal Comune/Unione di Comuni (si veda il precedente punto 4.1);
- domande con incidenza del canone di locazione annuo sul reddito lordo Irpef complessivo del nucleo ISEE, come desumibile dalla DSU, inferiore al 25%;
- domande prive di attestazione ISEE nella banca dati INPS;
- domande con data di presentazione della DSU posteriore alla data di presentazione della domanda;
- domande relative ad una abitazione situata fuori dal territorio della Regione Emilia-Romagna;

L'elenco di cui sopra ha il solo scopo di definire il numero di domande da considerare ai fini del riparto delle risorse. Tutte le domande pervenute (comprese quelle dell'elenco di cui sopra) saranno rese disponibili agli Enti gestori, ai quali è affidata la attività istruttoria.

Le domande che, entro il termine per la presentazione, risultassero pervenute parzialmente incomplete a causa di problemi tecnici della piattaforma:

- sono considerate valide al fine del riparto delle risorse;

- sono trasmesse agli Enti gestori competenti ai fini della istruttoria e della verifica della ammissibilità al contributo

Le domande incomplete di cui sopra dovranno contenere almeno i seguenti dati minimi indispensabili perché siano considerate ricevibili: nome, cognome, codice fiscale.

In ragione della possibilità assegnata al Distretto sociosanitario di ridurre la soglia massima di ISEE fissata a livello regionale (di cui al precedente punto 4.1), il riparto delle risorse tra i Distretti sarà condotto utilizzando il numero di domande trasmesse nel Distretto sociosanitario che ricadono nella soglia ISEE ottenuta dall'intersezione delle soglie di tutti i Distretti ("minimo comun denominatore") senza sfavorire nessun Distretto rispetto alla scelta adottata.

4.3) Relativamente al Distretto Città di Bologna le risorse assegnate corrispondono ad euro 1.228.000,00 secondo quanto stabilito dalla presente deliberazione e saranno utilizzate secondo quanto disciplinato al successivo paragrafo 14.

4.4) Con determinazione del Dirigente regionale dell'Area competente per materia saranno effettuati il riparto, la concessione e l'assunzione degli impegni a carico dei pertinenti capitoli del bilancio regionale nel rispetto della esigibilità della spesa ai sensi del D.Lgs. n. 118/02011 a favore degli Enti gestori.

Alla liquidazione delle risorse finanziarie concesse a titolo di trasferimento provvederà il Dirigente regionale competente ai sensi della normativa contabile vigente ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 2, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Nel caso di successive integrazioni di fondi da parte del bilancio regionale, si provvederà ad effettuare il riparto e la concessione con determinazione del Dirigente regionale dell'Area competente per materia utilizzando i parametri e criteri di cui di cui alla presente deliberazione.

5) Direttive e termini per i Bandi comunali

Il Bando Affitto 2024 è approvato alla scala locale dai Comuni e dalle Unioni di Comuni del Distretto sociosanitario sulla base delle disposizioni contenute nella presente deliberazione.

I Comuni e le Unioni di Comuni del Distretto provvedono a dare informazione dei criteri di accesso ai contributi e delle modalità di gestione del Bando tramite la pubblicazione di specifici avvisi pubblici.

I Bandi definiranno i seguenti termini per la presentazione della domanda di contributo:

dalle ore 12:00 del giorno 19/09/2024

fino alle ore 12:00 del giorno 15/10/2024

le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite la Piattaforma regionale il cui link sarà pubblicato in tempo utile sul sito web dell'Area Politiche per l'Abitare:

<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative>

I Comuni e le Unioni di Comuni **entro e non oltre il 06/09/2024** dovranno inviare all'Area Politiche per l'Abitare della Regione all'indirizzo PEC: PoliticheAbitative@postacert.regione.emilia-romagna.it:

- il proprio Bando Affitto 2024 in cui sia evidenziata l'eventuale minore soglia ISEE adottata a livello del Distretto sociosanitario di appartenenza al fine del conteggio delle domande ai sensi del paragrafo 4.1 per il riparto dei contributi;
- la lista degli addetti comunali e degli operatori degli enti privati convenzionati con Comuni/Unioni di Comuni da autorizzare come delegati alla compilazione delle domande per conto dei cittadini sulla Piattaforma regionale.

6) Requisiti per l'accesso al Bando Affitto 2024

Possono presentare istanza di contributo i cittadini che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti, che sono valutati con riferimento al nucleo familiare ISEE, come definito dal DPCM n.159 del 5/12/2013:

- **cittadinanza** italiana;
oppure
 - cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;
oppure
 - cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;
- **valore ISEE** ordinario o corrente contenuto nell'attestazione emessa dall'INPS nell'anno 2024 non superiore a euro **€ 8.000 o altra minore soglia definita dal Distretto sociosanitario** (valore da considerarsi approssimato all'unità);
- **titolarità di un contratto di locazione** ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9), ubicato nel territorio della Regione Emilia-Romagna, redatto ai sensi delle norme vigenti al momento della stipula e regolarmente registrato;
oppure
 - titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione ubicato nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- **incidenza del canone di locazione annuo sul reddito lordo Irpef** complessivo del nucleo ISEE, così come desunto dalla DSU relativa all'ISEE 2024, **superiore al 25%** ovvero: "canone annuo/reddito Irpef lordo" maggiore o uguale a

0,25; il canone di locazione da prendere a riferimento è quello contenuto nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Per l'accesso al contributo è necessaria la coesistenza di tutti i requisiti sopra richiamati.

Sono **causa di esclusione** dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE presenti nel corso dell'anno 2024:

- avere ricevuto la concessione di un contributo del Fondo regionale per l'emergenza abitativa derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019 ("Fondo regionale Emergenza abitativa");
- avere ricevuto la concessione di un contributo del Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124 ("Fondo Inquilini morosi incolpevoli");
- essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);
- essere titolare di un contratto di locazione o godimento con la formula del patto di "futura vendita" oppure con "proprietà differita";
- avere ricevuto dalla Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO) un sostegno economico al diritto allo studio universitario finalizzato, anche solo per una quota, al pagamento della locazione (ad esempio, borsa di studio per studenti "fuori sede" etc.);
- essere percettori dell'Assegno di Inclusione (ADI), nel caso in cui l'Assegno di Inclusione contenga anche il sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato (quota B);
- essere assegnatari di un alloggio nell'ambito degli interventi previsti dal Programma regionale Patto per la Casa Emilia-Romagna (deliberazione della Giunta Regionale n. 960/2023) oppure nell'ambito degli interventi della Agenzia per la locazione locale;
- essere titolari o contitolari di un atto, ancora in vigore, di rinegoziazione del contratto di locazione ai sensi del Programma regionale per la rinegoziazione delle locazioni (deliberazioni della Giunta Regionale n. 1275/2021, n. 1152/2022, n. 409/2023, n. 919/2023 e n. 760/2024);
- essere titolare di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione) per una quota superiore al 50%¹ su unità immobiliari ad uso residenziale poste sul territorio della Regione Emilia-Romagna e adeguato alle esigenze abitative ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

¹ Percentuale complessiva in capo ai componenti del nucleo ISEE sul medesimo alloggio.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

I Comuni del Distretto sociosanitario non possono prevedere ulteriori o diversi criteri per l'accesso al contributo rispetto a quanto definito nella presente deliberazione.

7) Presentazione della domanda di contributo

La domanda potrà essere presentata da un **componente maggiorenne** del nucleo ISEE, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente oppure avente dimora o domicilio nell'alloggio oggetto del contratto di locazione.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare ISEE.

Nel caso di più domande presentate dalla medesima persona oppure dal medesimo nucleo ISEE, è considerata valida solo l'ultima presentata in ordine di tempo.

Nel caso di più contratti di locazione stipulati nel corso dell'anno, può essere presentata una sola domanda di contributo riferita al contratto in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari ISEE, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

Nella domanda è sempre necessario autodichiarare il Comune dove è ubicata l'abitazione per la quale si chiede il contributo e il canone di locazione:

- sia nel caso in cui l'abitazione per cui si chiede il contributo coincida con quella di residenza;
- sia nel caso in cui l'abitazione per cui si chiede il contributo sia diversa da quella di residenza.

Le domande possono essere presentate **esclusivamente tramite la Piattaforma regionale** il cui link di accesso sarà pubblicato in tempo utile sul sito web dell'Area Politiche per l'Abitare

<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative>.

Non sono considerate ammissibili le domande ricevute con modalità diverse, quindi pervenute al di fuori della Piattaforma (ad esempio via PEC o su modulo cartaceo).

La presentazione della domanda di contributo può essere svolta in nome e per conto del cittadino anche da parte di soggetti convenzionati con il Comune o con l'Unione di Comuni.

I cittadini che non sono in possesso delle credenziali SPID/CNS/CIE o che hanno difficoltà ad utilizzare la Piattaforma regionale possono rivolgersi alle organizzazioni private convenzionate con il Comune o l'Unione di Comuni.

Il Comune o l'Unione di Comuni individuano nel Bando l'elenco delle organizzazioni accreditate al fine dell'accreditamento nella Piattaforma regionale.

Per correggere o integrare una domanda già trasmessa:

- entro il termine previsto nel paragrafo "Direttive e termini per i Bandi comunali" per la presentazione della domanda: è necessario presentare nuovamente la domanda tramite la Piattaforma;
- successivamente alla scadenza del termine previsto nel paragrafo "Direttive e termini per i Bandi comunali", ci si dovrà rivolgere all'Ente gestore.

I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 che, agli artt. 75 e 76, prevede l'applicazione di sanzioni penali e la decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni false.

Il soggetto che presenta la domanda oppure il proprietario dell'alloggio, qualora la liquidazione debba essere fatta a favore di quest'ultimo, deve essere intestatario di un conto corrente bancario o postale ubicato in Italia.

L'erogazione del contributo potrà avvenire solo su conti correnti bancari o postali ubicato in Italia.

8) Formazione della graduatoria distrettuale

Le domande ammesse provenienti da tutti i Comuni del Distretto sociosanitario saranno collocate in un'unica graduatoria distrettuale.

Le domande saranno collocate in graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone di locazione annuo sul reddito lordo Irpef complessivo del nucleo ISEE.

Nel caso di valori di incidenza uguali, avrà la precedenza la domanda con reddito lordo Irpef complessivo del nucleo ISEE più basso.

Nel caso di valori di incidenza canone/reddito uguali e di redditi lordi Irpef complessivi dei nuclei ISEE uguali, avrà la precedenza la domanda con ISEE più basso.

Nel caso di valori di incidenza canone/reddito uguali, di redditi lordi Irpef complessivi dei nuclei ISEE uguali e di ISEE uguali, avrà la precedenza la domanda il cui richiedente è anagraficamente più giovane.

L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

9) Quantificazione del contributo

Il contributo concedibile è calcolato secondo i seguenti due scaglioni:

Incidenza canone di locazione annuo/reddito lordo Irpef complessivo del nucleo ISEE	Contributo
Dal 25% e fino al 40% compresi	20% del canone annuo per un massimo di € 1.500,00
Oltre il 40%	25% del canone annuo per un massimo di € 2.000,00

I Comuni del Distretto sociosanitario non possono prevedere ulteriori o diversi criteri di calcolo dell'importo del contributo concedibile.

Il contributo è concesso al soggetto che ha presentato la domanda di contributo. È possibile liquidare il contributo al proprietario dell'alloggio in presenza di una delle seguenti condizioni:

- il soggetto beneficiario ha richiesto espressamente che la liquidazione avvenga a favore del proprietario della abitazione;
- i Comuni e le Unioni di Comuni hanno previsto nel proprio Bando che, in caso di morosità accertata, il contributo sia erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità.

10) Piattaforma regionale

La raccolta delle domande di contributo e la loro gestione avverrà tramite una Piattaforma regionale contenente le seguenti principali funzionalità:

- compilazione e presentazione della domanda da parte del cittadino tramite SPID/CNS/CIE;
- compilazione e presentazione della domanda da parte di soggetti delegati;
- funzionalità di istruttoria delle domande per gli operatori dei Comuni e delle Unioni dei Comuni;
- interoperabilità con web service ER.GO per il completamento della domanda con i dati DSU/attestazione ISEE, dati canone di locazione, reddito lordo Irpef complessivo del nucleo ISEE etc.
- generazione di avvisi (*alert*) utili alla attività istruttoria degli Enti gestori;
- funzionalità di back office per la formulazione della graduatoria, calcolo del contributo delle domande ammesse a

contributo e assegnazione dei fondi disponibili scorrendo la graduatoria.

La Piattaforma regionale:

- non esclude automaticamente nessuna delle domande inviate: l'istruttoria è affidata agli Enti gestori;
- non esegue alcun controllo sulla veridicità sui dati della domanda (digitati oppure scaricati dal sito INPS) ai fini della ammissione oppure esclusione dal contributo: l'istruttoria è affidata agli Enti gestori;
- effettua alcuni controlli, evidenziando solo alcune potenziali irregolarità delle domande e generando avvisi (*alert*), visualizzabili nella Piattaforma (ambiente back office) ed utili alla attività di istruttoria degli Enti gestori;
- esegue alcuni controlli sull'IBAN bancario o postale (del richiedente oppure del proprietario) con particolare riferimento alla verifica della corretta sequenza alfanumerica, verifica che l'IBAN sia ubicato in Italia; la Piattaforma non verifica la titolarità dell'IBAN.

La Piattaforma non consente il caricamento (upload) di documenti (ad esempio, contratto di locazione, DSU/Attestazione ISEE, permesso di soggiorno etc.).

Al fine di facilitare l'istruttoria delle domande da parte degli Enti gestori, la Regione renderà disponibile nell'ambiente di back office della Piattaforma regionale i dati relativi a:

- proprietà immobiliari e relative quote percentuali di diritti reali su immobili residenziali ubicati in Emilia-Romagna come desunte dal Catasto, mediante l'applicativo Sigmater;
- sostegni economici al diritto allo studio finalizzati, anche solo per una quota, al pagamento della locazione, grazie alla collaborazione con l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO).

11) Indicazioni operative per l'istruttoria delle domande da parte degli Enti gestori

Tutte le domande di contributo trasmesse, comprese quelle dell'elenco contenuto nel paragrafo 4.1), escluse ai fini del riparto, sono rese disponibili nel back office della Piattaforma regionale ai fini dell'istruttoria da parte degli Enti gestori competenti.

Le domande di contributo sono sempre attribuite al Distretto sociosanitario sulla base del Comune nel quale è localizzato l'alloggio in locazione dichiarato dal richiedente².

² Le domande non sono attribuite in base ai dati dell'abitazione contenuti nella DSU in quanto la DSU, contenendo solo i dati dell'alloggio individuato dal nucleo ISEE come abitazione di residenza, non contiene i dati di eventuali altre abitazioni diverse da quella di residenza ed utilizzate da altri componenti il nucleo ISEE.

Nel caso di erronea attribuzione della domanda di contributo al Distretto sociosanitario, è possibile modificare l'attribuzione mediante richiesta dell'Ente gestore alla Regione inviando un'e-mail a fondoaffitto@regione.emilia-romagna.it

L'Ente gestore valuterà l'opportunità di un approfondimento d'istruttoria nei seguenti casi:

- assenza dei dati della locazione nella banca dati INPS;
- incoerenza tra il Comune dell'alloggio in locazione autocertificato e il Comune dell'alloggio presente nella DSU;
- mancanza dell'attestazione ISEE nella banca dati INPS;
- ulteriori casi ritenuti anomali o incoerenti;

L'attestazione ISEE scaricata dal sito INPS mediante web service ER.GO è quella in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

12) Controlli sulle domande pervenute e sui beneficiari

Gli Enti gestori effettuano i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 secondo proprie regole in base alla struttura organizzativa dell'Ente (controlli sistematici, controlli a campione, ecc.)

Tali controlli sono eseguiti, di norma, dopo la concessione del contributo.

L'Ente gestore valuterà se sottoporre ad un controllo sistematico quelle domande che presentano un valore ISEE non adeguato a sostenere il canone di locazione, ed in particolare:

- nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, gli Enti gestori, prima della erogazione del contributo, accertano preliminarmente che i Servizi sociali comunali siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico e sociale del nucleo familiare;
- nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, in seguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc.), gli Enti gestori, dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche, erogano il contributo anche se il nucleo familiare non è conosciuto dai Servizi sociali.

13) Rendicontazione

Per la rendicontazione della gestione delle risorse di cui al presente Bando Affitto 2024 e delle eventuali economie del Bando Affitto 2022, si terrà conto delle informazioni presenti nella Piattaforma regionale, ad esclusione di quanto precisato per il Distretto Città di Bologna di cui al seguente punto 14.

14) Gestione delle risorse del Fondo assegnate al Distretto Città di Bologna

Le seguenti disposizioni si applicano al Distretto Città di Bologna:

- le risorse concesse al Distretto potranno essere utilizzate esclusivamente per lo scorrimento delle graduatorie del Bando Affitto 2022;
- le eventuali economie (derivanti dalle risorse concesse negli anni passati) possono essere utilizzate per finanziare le domande dello scorrimento del Bando Affitto 2022;
- il Distretto può partecipare con risorse proprie al cofinanziamento dello scorrimento del Bando Affitto 2022;
- la rendicontazione della gestione delle somme concesse con la presente delibera ed eventuali economie derivanti da somme concesse negli anni passati dovrà avvenire secondo le modalità da definirsi con successiva Circolare del dirigente dell'Area regionale competente per materia, poiché si tratta di domande che non sono gestite dalla Piattaforma regionale.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. E) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

Concessione del contributo del Fondo regionale per il sostegno all'abitazione in locazione di cui alla LR n. 24/2001, artt. 38 e 39.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali sono comunicati, per lo svolgimento delle attività amministrative finalizzate alla concessione del contributo:

- al Comune a cui è stata presentata la domanda di contributo;
- al Comune oppure Unione di Comuni capofila del distretto sociosanitario a cui appartiene il Comune dove è stata presentata la domanda di contributo;
- all'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia-Romagna (ER.GO).

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità a svolgere le attività amministrative necessarie alla concessione del contributo.

Enti gestori Bando Affitto 2024

Prov	Distretto socio-sanitario	Enti gestori	
		Comuni capofila	Unioni di Comuni
BO	Distretto Appennino Bolognese		Unione Comuni Appennino bolognese
BO	Distretto Città di Bologna	Bologna	
BO	Distretto di Imola	Imola	
BO	Distretto Pianura Est		Unione Reno Galliera
BO	Distretto Pianura Ovest	San Giovanni in Persiceto	
BO	Distretto Reno, Lavino e Samoggia	Casalecchio di Reno	
BO	Distretto Savena Idice	San Lazzaro di Savena	
FC	Distretto di Cesena-Valle del Savio		Unione dei Comuni Valle del Savio
FC	Distretto di Forlì	Forlì	
FC	Distretto Rubicone		Unione Rubicone e Mare
FE	Distretto Centro-Nord	Ferrara	
FE	Distretto Ovest	Cento	
FE	Distretto Sud-Est	Codigoro	
MO	Distretto di Carpi		Unione delle Terre d'Argine
MO	Distretto di Castelfranco Emilia		Unione del Sorbara
MO	Distretto di Mirandola	Mirandola	
MO	Distretto di Modena	Modena	
MO	Distretto di Pavullo nel Frignano		Unione dei Comuni Del Frignano
MO	Distretto di Sassuolo		Unione Comuni Distretto Ceramico
MO	Distretto di Vignola		Unione Terre di Castelli
PC	Distretto Città di Piacenza	Piacenza	
PC	Distretto Levante	Fiorenzuola D'Arda	
PC	Distretto Ponente	Castel San Giovanni	
PR	Distretto di Fidenza	Fidenza	

Prov .	Distretto socio sanitario	Enti gestori	
		Comuni capofila	Unioni di Comuni
PR	Distretto di Parma	Parma	
PR	Distretto Sud Est	Langhirano	
PR	Distretto Valli Taro e Ceno	Borgo Val di Taro	
RA	Distretto di Faenza		Unione della Romagna Faentina
RA	Distretto di Lugo		Unione dei Comuni della Bassa Romagna
RA	Distretto di Ravenna	Ravenna	
RE	Distretto di Castelnovo ne' Monti		Unione Montana dei Comuni dell'Appennino reggiano
RE	Distretto di Correggio	Correggio	
RE	Distretto di Guastalla	Guastalla	
RE	Distretto di Montecchio Emilia	Montecchio Emilia	
RE	Distretto di Reggio Emilia	Reggio nell'Emilia	
RE	Distretto di Scandiano		Unione Tresinaro Secchia
RN	Distretto di Riccione	Riccione	
RN	Distretto di Rimini	Rimini	

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ARTICOLO 15 LEGGE 241/90
PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI FINANZIABILI CON IL
FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE

Tra

La **Regione Emilia-Romagna** (di seguito Regione), con sede legale in Bologna, viale Aldo Moro, n. 52, in persona del Direttore generale della Direzione Cura del Territorio e dell'Ambiente, Ing. **Paolo Ferrecchi**, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo ai sensi delle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 21 marzo 2022, n. 426.

e

L'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI (di seguito ER.GO), con sede legale in Bologna, via Santa Maria Maggiore, 4, nella persona della Direttrice legale rappresentante Dott.ssa Patrizia Mondin, che agisce in virtù dei poteri conferiti dallo Statuto aziendale;

Premesso che:

- la legge regionale dell'Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24, stabilisce all'articolo 2, comma 3 che *"la Regione favorisce il raccordo della programmazione degli interventi abitativi con le politiche sociali e sanitarie"* e che, per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei meno abbienti, istituisce il fondo per l'accesso all'abitazione in locazione, disciplinato dagli articoli 38 e 39 della medesima legge;
- ER.GO, istituita con la Legge Regionale n.15/2007 e s.m.i., avente ad oggetto *"Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione"*, è un ente dipendente dalla Regione Emilia-Romagna, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, a cui è affidato il compito di erogare servizi ed interventi volti a rendere effettivo il diritto di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione.

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 667 del 2022 è stato approvato un primo accordo di collaborazione ex art. 15 l. 241/90 avente ad oggetto *"collaborazione istituzionale con la Regione Emilia - Romagna per la realizzazione di una nuova piattaforma web regionale da utilizzare per l'acquisizione delle domande di concessione del contributo per l'affitto"*;
- la collaborazione tra i due Enti di cui al sopra richiamato accordo è risultata proficua per entrambe le parti e sono

stati raggiunti positivamente tutti gli obiettivi indicati nell'Accordo richiamato;

- la Regione Emilia-Romagna ed ER.GO intendono proseguire la collaborazione coerentemente con i rispettivi fini istituzionali per l'attuazione degli strumenti necessari ad utilizzare il fondo per l'accesso all'abitazione in locazione ("Fondo Affitto") relativo all' annualità 2024;
- a tal fine entrambe le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula di un accordo ai sensi dell'art.15 della Legge 241/1990 e in particolare:
 - Per la Regione Emilia-Romagna sussiste la necessità di integrare i dati trasmessi e autocertificati dai cittadini sul portale regionale con quelli presenti sul database INPS (cui ER.GO ha accesso), così da semplificare l'istruttoria in capo agli enti locali rispetto alla verifica della certificazione ISEE;
 - per ER.GO, i cui uffici hanno già maturato le necessarie competenze ed esperienze in questo specifico ambito, risulta utile confermare e rafforzare il proprio impegno nell'ambito delle politiche regionali di welfare, in coerenza con la propria missione istituzionale;

Ritenuto pertanto, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale _____, di sottoscrivere il presente accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO

1. Costituisce oggetto della collaborazione istituzionale tra Regione ed ER.GO l'integrazione di dati nella fase di acquisizione delle domande presentate dai cittadini di concessione del contributo per l'affitto 2024 perseguendo l'obiettivo della semplificazione e dell'accelerazione amministrativa, di cui all'art. 39 della legge regionale 24/2001.

2. La collaborazione di cui al comma 1 è volta anche a rafforzare l'integrazione di ulteriori politiche e attori coinvolti nell'ambito del welfare con la condivisione delle finalità sociali e dello spirito di servizio nei confronti della comunità territoriale e delle persone con maggiore fragilità abitative oltre che a favorire l'utilizzo di approcci e strumenti innovativi e comuni a diverse parti dell'amministrazione regionale (welfare, partecipazione, cultura, ambiente).

ART. 2 - COMPITI E FUNZIONI

1. Le attività di ER.GO attengono al supporto nella gestione delle domande pervenute telematicamente. In particolare, ER.GO collabora con Regione Emilia-Romagna nella fase di acquisizione delle domande presentate dai cittadini avvalendosi del servizio web di cooperazione applicativa "INPS 2015" di cui è titolare.

ER.GO inoltre collabora con la Regione Emilia-Romagna al fine di agevolare i controlli per la verifica della non cumulabilità del contributo di cui al presente accordo con propri interventi economici aventi la medesima finalità.

La Regione Emilia-Romagna offre l'apporto delle proprie competenze tecniche e amministrative, e specificamente quelle della Direzione generale Cura del Territorio e dell'Ambiente - Settore Governo e Qualità del Territorio - Aree Politiche per l'Abitare.

ART. 3 - PROCEDURA

1. Le domande di contributo sono caricate dagli interessati sulla piattaforma regionale, alla quale accedono con identità digitale SPID, Carta d'identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS). La Regione trasferisce i codici fiscali così ottenuti ad ER.GO mediante chiamata REST con modalità criptata HTTPS.

2. ER.GO sulla base dei dati ricevuti dalla Regione interroga il data base di Inps in cooperazione applicativa; scarica i dati contenuti nell'Attestazione ISEE e nella relativa Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), li trasferisce alla piattaforma regionale tramite protocollo criptato HTTPS e ne conserva una copia nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Accordo di designazione del responsabile.

3. La Regione abbina, per ogni richiedente, i dati caricati dal cittadino e quelli trasferiti da ER.GO, li memorizza fino al completamento di tutte le procedure attinenti al proprio "Bando Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione" e li rende disponibili agli Enti territoriali per le successive fasi di istruttoria, ammissione in graduatoria e liquidazione.

ART. 4 - SICUREZZA E RISERVATEZZA

1. Le parti s'impegnano a mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo.

2. ER.GO è esclusivo responsabile delle attività svolte mediante "INPS 2015" nel rispetto dei rapporti esistenti con INPS.

ART. 5 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

1. In esecuzione della presente convenzione, ER.GO effettua trattamento di dati personali di titolarità della Regione.

2. In virtù di tale trattamento, le parti stipulano l'accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio

europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

3. ER.GO è, pertanto, designato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall'accordo allegato al presente contratto.

4. Le parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

ART. 6 - DURATA

1. Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento di tutte le procedure attinenti al Bando regionale *Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione 2024*.

2. Il presente accordo potrà essere prorogato esclusivamente a seguito di accordo scritto tra le parti.

ART. 7 - ONERI FINANZIARI

1. Le attività contemplate dal presente accordo di collaborazione non comportano oneri a carico delle parti.

ART. 8 - REFERENTI

1. Per la Regione Emilia-Romagna è referente e responsabile dell'attuazione dell'accordo il Responsabile dell'Area Politiche per l'Abitare.

2. Per ER.GO i referenti dell'attuazione dell'accordo sono la Dott.ssa Patrizia Pasini (referente amministrativo) e il Dott. Roberto Palumbo (referente tecnico).

ART. 9 - CONTROVERSIE

Ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente accordo, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna.

ART. 10 - ONERI FISCALI

Il presente "accordo" è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte che richiede la registrazione.

Il presente Accordo ex art. 15, L.214/90 è composto di facciate 23 compresi l'**Allegato "Accordo per il trattamento dei dati personali"** che ne costituisce parte integrante.

Il presente accordo è sottoscritto mediante firma digitale a norma del d.lgs. 179/2012 convertito nella l. 221/2012.

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Dott. Paolo Ferrecchi
f.to digitalmente

**AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO
AGLI STUDI SUPERIORI**

Dott.ssa Patrizia Mondin
f.to digitalmente

Accordo per il trattamento di dati personali

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante dell'accordo siglato tra la Giunta della Regione Emilia-Romagna ed ER.GO, soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Premesse

(A) Il presente accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall'allegato Glossario.

(B) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.

(C) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679

(D) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

(E) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

(F) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Le Parti convengono quanto segue:

1. Descrizione del trattamento

1.1 Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

Il trattamento dei dati mira a facilitare la presentazione delle istanze da parte dei cittadini titolati dalla partecipazione all'approvando Bando regionale *Contributi per l'affitto*, sia di agevolare il successivo lavoro istruttorio e la rendicontazione finale da parte degli Enti Locali.

I dati personali trattati sono il codice fiscale dei cittadini istanti e una selezione di informazioni contenute nelle loro attestazione e dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per l'ISEE.

1.2 Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Dipendenti/Consulenti | <input type="checkbox"/> Studenti maggiorenni |
| <input type="checkbox"/> Utenti | <input type="checkbox"/> Lavoratori |
| <input type="checkbox"/> Soggetti che ricoprono cariche sociali | <input checked="" type="checkbox"/> Cittadini |
| <input type="checkbox"/> Beneficiari o assistiti | |
| <input type="checkbox"/> Pazienti | |
| <input type="checkbox"/> Minori | |
| <input type="checkbox"/> Persone vulnerabili | |
| <input type="checkbox"/> Migranti | |

1.3 Categorie di dati personali trattati

- Dati personali di natura particolare
- Dati personali comuni
- Dati personali relativi a condanne penali e reati

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

2.1.1 tratta tali dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;

2.1.2 non trasferisce i dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di normativa applicabile.

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dall'Ente e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente in materia.

2.2.5 nel caso in cui il Responsabile del trattamento sia tenuto alla raccolta di dati personali per conto dell'Ente, lo stesso deve somministrare agli interessati l'informativa per il trattamento dei dati personali utilizzando il fac-simile messo a disposizione dal Titolare.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile,

ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

3.2 Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.3 Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistemi non gestiti direttamente dall'Ente, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;

3.4 L'Ente attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema";

3.5 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.6 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da AGID la circolare n. 2/2017³.

³http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=17A0239900200010110001&dgu=2017-04-04&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-04&art.codiceRedazionale=17A02399&art.num=1&art.tiposerie=SG

3.7 Il Responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati personali, in aderenza alle seguenti policy dell'Ente:

- Disciplinare tecnico per la gestione degli incidenti di sicurezza e data breach
- Disciplinare tecnico per l'esercizio dei diritti dell'interessato sui propri dati personali nella Giunta regionale e nell'Assemblea legislativa
- Disciplinare tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta e nell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna
- Disciplinare per l'accesso ai locali

Le stesse sono trasmesse al Responsabile a seguito della firma del presente accordo.

3.8 Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione all'accordo in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei

dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nell'accordo di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Documentazione e rispetto

6.1 Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

6.2 Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.

6.3 Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.

6.4 Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

6.5 Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7. Ricorso a Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

7.1 Nell'ambito dell'esecuzione dell'accordo, il Responsabile del trattamento è autorizzato alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione al Titolare, fornendo allo stesso le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

7.2 L'autorizzazione generale di cui al punto che precede è subordinata al possesso da parte del "sub-responsabile" dei seguenti requisiti:

- a) sede legale in uno degli Stati membri dell'UE
- b) non siano trasferiti i dati in Paesi extra UE

- c) il sub-responsabile è subappaltatore o partner del Responsabile del trattamento sulla base di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura
- d) il sub-responsabile sia in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 o, parimenti, presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato dello stesso livello del Responsabile del trattamento
- e) i compiti e le responsabilità correlate al trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente siano disciplinate da atto scritto tra Responsabile e Sub-responsabile

7.3 Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679.

7.4 Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

7.5 Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

7.6 Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

8. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

8.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

9. Assistenza al Titolare del trattamento

9.1 Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.

9.2 Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.

9.3 Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola che precede, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:

- a) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- b) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;
- c) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
- d) gli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679.

10. Notifica di una violazione dei dati personali

10.1 In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

10.2 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati

personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:

- i. la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- ii. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- iii. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

10.3 In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

11. Inosservanza delle clausole e risoluzione

11.1 Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di

sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto l'accordo. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

11.2 Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

- i. il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- ii. il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;
- iii. il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679.

11.3 Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

11.4 Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

12. Responsabilità e manleve

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente accordo.

12.2 Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al presente accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle

eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

GLOSSARIO

"Garante per la protezione dei dati personali": è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia.

"Dati personali ": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

"GDPR" o "Regolamento": si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018.

"Normativa Applicabile": si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

"Appendice Security": consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente accordo.

"Reclamo": si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento.

"Titolare del Trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

"Trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

"Responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

"Pseudonimizzazione": il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive,

a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Giulia Angelelli, Responsabile di AREA POLITICHE PER L'ABITARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/1392

IN FEDE

Giulia Angelelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2024/1392

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1620 del 08/07/2024

Seduta Num. 29

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato Andrea Orlando